Art. 7

Aspetti internazionali

1. Gli Stati membri provvedono a che i certificati rilasciati al pubblico come certificati qualificati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito in un paese terzo siano riconosciuti come equivalenti, sul piano giuridico, ai certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità europea, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) qualora il prestatore di servizi di certificazione soddisfi i requisiti di cui alla presente direttiva e sia stato accreditato nel contesto di un sistema di accreditamento facoltativo stabilito in uno Stato membro della Comunità europea, oppure

b) qualora il prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, che soddisfa i requisiti della presente direttiva, garantisca il certificato; oppure

c) qualora il certificato o il prestatore di servizi di certificazione sia riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. Al fine di agevolare servizi di certificazione transfrontalieri con paesi terzi e il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche avanzate che hanno origine in paesi terzi, la Commissione presenterà se del caso, proposte miranti all'effettiva attuazione di norme e di accordi internazionali sui servizi di certificazione. In particolare, ove necessario, presenterà al Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Ogniqualvolta la Commissione è informata di difficoltà che le imprese comunitarie incontrano riguardo all'immissione sul mercato di paesi terzi, essa può, se necessario, presentare al Consiglio proposte in merito a un appropriato mandato negoziato per ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali paesi terzi.

Le misure adottate a norma di questo paragrafo lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.

Art. 8

Protezione dei dati

1. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di certificazione e gli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento o della supervisione si conformino alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di certificazione che rilascia certificati al pubblico possa raccogliere dati personali unicamente in via diretta dalla persona cui i dati si riferiscono o con il suo esplicito consenso, e unicamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del rilascio e del mantenimento del certificato. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'esplicito consenso della persona cui essi si riferiscono.

3. Fatti salvi gli effetti giuridici che la legislazione nazionale attribuisce allo psesudonimo, gli Stati membri non vietano al prestatore di servizi di certificazione di riportare sul certificato uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario [95].

4. [...]

Art. 9
Comitato

La Commissione è assistita da un Comitato a carattere consultivo, denominato «Comitato per la firma elettronica» (in prosieguo: «il Comitato»), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato, entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

La Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un periodo da fissare in ogni atto adottato dal Consiglio, ma che in ogni modo non potrà superare tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 10
Consultazione del Comitato

Il Comitato è consultato sulla delucidazione dei requisiti di cui agli allegati e in merito alle norme generalmente riconosciute per i prodotti di firma elettronica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.

Art. 11
Notificazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che a sua volta ne informa gli altri Stati membri, le informazioni relative a quanto segue:

a) sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed ogni requisito supplementare a norma dell'articolo 3, paragrafo 4;

---

[95] Riserva di *I* e riserva d'esame di *UK*.

Considerando supplementare che dovrà essere esaminato dopo il Consiglio:
«considerando che la disposizione sull'uso degli pseudonimi nei certificati non vieta agli Stati membri di chiedere l'identificazione delle persone a norma della normativa comunitaria o della legislazione nazionale».

b) nomi e indirizzi degli enti nazionali responsabili dell'accreditamento e della supervisione;

c) i nomi e gli indirizzi di tutti i prestatori di servizi di certificazione nazionali accreditati.

2. Gli Stati membri notificano al più presto le informazioni di cui al paragrafo 1 nonché le eventuali variazioni.

Art. 12
Riesame

1. Entro [...], la Commissione, previo esame dell'applicazione della presente direttiva, presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Nel riesame si valuta, *tra l'altro*, se il campo d'applicazione della direttiva debba essere modificato per tener conto dei progressi tecnologici, dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi sul piano giuridico. La relazione include segnatamente una valutazione, sulla base dell'esperienza acquisita, degli aspetti relativi all'armonizzazione. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte legislative complementari.

Art. 13
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...] [96]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale gli Stati membri adottano la procedura per tale riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Art. 14
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Art. 15
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il .....

PER IL PARLAMENTO EUROPEO
Il Presidente

PER IL CONSIGLIO
Il Presidente

---

[96] Entro [x] mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

REQUISITI RELATIVI AI CERTIFICATI QUALIFICATI

I certificati qualificati devono includere:

x) l'indicazione se il certificato rilasciato è un certificato qualificato;

a) l'identificazione del paese di stabilimento del prestatore di servizio di certificazione che ha rilasciato il certificato in questione;

b) il nome del titolare del certificato o uno pseudonimo identificato come tale;

c) l'indicazione di un attributo specifico del titolare, da includere se pertinente, a seconda dello scopo per cui il certificato è richiesto;

d) un dispositivo di verifica della firma che corrisponda ad un dispositivo di creazione della firma sotto il controllo del titolare;

e) l'inizio e il termine del periodo di validità del certificato;

f) il codice d'identificazione esclusivo del certificato;

g) la firma elettronica avanzata del prestatore di servizi di certificazione che ha rilasciato il certificato;

h) i limiti d'uso del certificato, ove applicabili;

i) i limiti dell'importo delle transazioni per cui il certificato può essere usato, ove applicabili.

ALLEGATO II

REQUISITI RELATIVI AI PRESTATORI DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE CHE RILASCIANO CERTIFICATI QUALIFICATI

I prestatori di servizi di certificazione devono:

a) dimostrare l'affidabilità necessaria per fornire servizi di certificazione;

b) assicurare il funzionamento di un servizio di repertorizzazione puntuale e sicuro e garantire un servizio di revoca sicuro e immediato;

c) verificare con mezzi appropriati l'identità e, eventualmente, le specifiche caratteristiche della persona cui è rilasciato un certificato qualificato;

d) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie per i servizi offerti, in particolare la competenza a livello gestionale, la conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e la familiarità con procedure di sicurezza appropriate; essi devono inoltre applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e corrispondenti a norme riconosciute;

e) utilizzare sistemi affidabili e usare prodotti di firma elettronica che garantiscano la protezione contro alterazioni dei prodotti, di modo che non sia possibile utilizzarli per funzioni diverse da quelle per cui sono stati progettati; essi debbono inoltre utilizzare prodotti di firma elettronica che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti di certificazione di cui sono oggetto i prodotti in questione;

f) adottare misure contro la contraffazione dei certificati e, nei casi in cui il prestatore di servizi di certificazione generi chiavi private di firma crittografica, garantire la riservatezza nel corso della generazione di tali chiavi;

g) disporre di risorse finanziarie sufficienti ad operare in conformità dei requisiti previsti dalla presente direttiva, in particolare per sostenere il rischio di responsabilità per danni, ad esempio stipulando un'apposita assicurazione;

h) tenere una registrazione di tutte le informazioni pertinenti relative ad un certificato qualificato per un adeguato periodo di tempo, in particolare ai fini di prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari. Tali registrazioni possono essere effettuate per via elettronica;

i) astenersi dal memorizzare o dal copiare le chiavi private di firma crittografica della persona cui il prestatore di servizi di certificazione ha offerto i servizi di gestione della chiave [97];

j) «prima di avviare una relazione contrattuale con una persona che desideri ottenere un certificato a sostegno della sua firma elettronica, informare questa persona utilizzando un mezzo di comunicazione durevole, in merito agli esatti termini e condizioni d'uso del certificato, inclusa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie. Dette informazioni, sono fornite per iscritto, possono essere trasmesse elettronicamente e devono utilizzare un linguaggio comprensibile. Su richieste, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato»;

k) utilizzare sistemi affidabili per memorizzare i certificati in modo verificabile e far sì che:

– soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche;

– le informazioni possano, essere controllate per stabilirne l'autenticità;

– i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto previo assenso del titolare del certificato;

– l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi modifica tecnica che comprometta i requisiti di sicurezza.

ALLEGATO III

REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA

I dispositivi per la creazione della firma assicurano, entro limiti ragionevoli di certezza, mediante strumenti tecnici e procedurali appropriati, che

a) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa compaiano, pressoché invariabilmente, solo una volta e che sia ragionevolmente garantita la confidenzialità della firma;

---

[97] Nuovo considerando che dovrà essere confermato dopo il Consiglio:

«considerando che la memorizzazione e la copia delle chiavi private di firma crittografica della persona cui il prestatore di servizi di certificazione ha offerto i servizi di gestione della chiave potrebbero compromettere seriamente la validità giuridica delle firme crittografiche; che la presente direttiva vieta ai prestatori di servizi di certificazione che offrono al pubblico certificati qualificati di memorizzare o copiare chiavi private di firma crittografica; che la facoltà di vietare ai prestatori di servizi di certificazione la memorizzazione o la copia di tali chiavi è lasciata agli Stati membri;».

b) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa non siano derivati e che la firma non sia contraffatta con mezzi normalmente utilizzati;

c) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa siano sufficientemente protetti dal titolare legittimo contro l'uso da parte di terzi;

d) il firmatario sia consapevole del processo relativo alla firma che precede l'attivazione della funzione di quest'ultima e possa determinare in modo attendibile i dati cui fa riferimento la firma in questione;

e) i dati da usare per la firma corrispondano ai dati comunicati al firmatario;

f) il firmatario possa eventualmente, se necessario, determinare in modo affidabile i contenuti dei dati da usare per la firma;

g) possa essere individuata qualsiasi modifica pertinente. [98)]

[98)] Cfr. la soluzione di compromesso sulla questione principale elaborata dalla Presidenza, che figura nella relazione.

Nuovo considerando, che fa parte della soluzione di compromesso:

«considerando che i dispositivi di verifica della firma devono assicurare che:

– i dati utilizzati per la verifica della firma corrispondano ai dati comunicati al verificatore;

– la firma sia verificata in modo affidabile e i risultati della verifica correttamente comunicati;

– il verificatore possa, all'occorrenza, stabilire in modo attendibile i contenuti dei dati usati per la firma;

– l'autenticità e validità del certificato necessario al momento della verifica della firma siano verificate in modo attendibile e che i risultati della verifica e dell'identità del firmatario siano comunicati correttamente e che l'uso di uno pseudonimo sia chiaramente indicato; e

– il verificatore possa rendersi conto di qualsiasi modifica tecnica che comprometta i requisiti di sicurezza.»

5.8.2 Proposta di direttiva sul commercio elettronico

Bruxelles, 18.11.1998
COM (1998) 586 def.
98/0325 (COD)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei commercio elettronico nel mercato interno (presentata dalla Commissione) – Sintesi.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A TALUNI ASPETTI GIURIDICI DEL COMMERCIO ELETTRONICO NEL MERCATO INTERNO

CAPITOLO IV [99]

ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE E DEROGHE

Art. 22
Deroghe

1. La presente direttiva non si applica:

a) in materia tributaria,

b) alla materia disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [100],

c) alle attività dei servizi della società dell'informazione di cui all'allegato 1. L'elenco delle attività può essere modificato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23.

---

[99] Si riportano i soli articoli di interesse per la presente Relazione.
[100] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

2. L'articolo 3 non si applica alle materie di cui all'allegato II.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 e fatte salve le azioni giudiziarie, le autorità competenti degli Stati membri possono limitare la libera circolazione di un servizio della società dell'informazione, rispettando il diritto comunitario e quanto segue:

a) le limitazioni devono:

(i) essere necessarie per una delle seguenti ragioni:

– ordine pubblico, come la tutela dei minori o la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso od etnico,

– tutela della salute,

– pubblica sicurezza,

– tutela del consumatore;

(ii) riguardare un servizio della società dell'informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto (i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

(iii) essere proporzionata a tali obiettivi.

b) lo Stato membro deve aver preventivamente:

– chiesto allo Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di prendere provvedimenti senza reazioni da parte di quest'ultimo oppure senza che tali provvedimenti si siano rivelati sufficienti;

– notificato alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore la sua intenzione di prendere provvedimenti;

c) gli Stati membri possono prevedere nella loro legislazione che, in caso d'urgenza, non si applichino le condizioni di cui alla lettera *b)*. I provvedimenti vanno allora immediatamente notificati alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore insieme ai motivi che fanno considerare urgente la situazione;

c) la Commissione può decidere della compatibilità con il diritto comunitario dei provvedimenti di limitazione. In caso di decisione negativa, lo Stato membro si asterrà dall'adottarli o sospenderà immediatamente quelli già adottati.

CAPITOLO V

COMITATO CONSULTIVO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale: inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Art. 24
Riesame

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se necessario, da proposte per adeguarla all'evoluzione dei servizi della società dell'informazione.

5.9 Autorità di controllo comune Schengen

5.9.1 Seconda relazione di attività dell'Autorità di controllo comune Schengen Marzo 1997 - Marzo 1998 (*)

BPh/CP SCHENGEN IT

Autorità di controllo comune

Bruxelles, 27 febbraio 1998
SCH/Aut-cont (98) 5, 2ª rev.
Traduzione: orig. FR

Indice

Allegati [101)]

Prefazione

Il periodo coperto dalla seconda relazione annuale dell'Autorità di controllo comune Schengen (marzo 1997-marzo 1998) è un periodo decisivo e di cruciale importanza per la cooperazione di polizia e per il Sistema di informazione Schengen sul piano europeo: allargamento a nuovi Paesi delle condizioni per l'esercizio della libertà di circolazione dei cittadini, rafforzamento del sistema comune di sicurezza e di informazione di polizia ed integrazione di Schengen nell'Unione europea.

(*) Si riproduce il testo nella traduzione curata dal Segretariato dell'ACC.

[101)] Gli Allegati non sono riportati nella presente Relazione, ma sono disponibili presso gli uffici del Garante.

Il 1997 ha visto affermarsi l'indipendenza e l'importanza delle attività dell'Autorità di controllo comune (ACC) quale organo incaricato di vigilare al rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati di natura personale.

L'ACC ha avuto modo di intervenire in questioni fondamentali, contribuendo positivamente ad un funzionamento del Sistema d'informazione Schengen rispettoso delle regole e dei diritti previsti dalla Convenzione di applicazione. In questa prospettiva vanno visti l'analisi delle leggi sulla protezione dei dati di Italia e Grecia, le raccomandazioni ed i pareri relativi alle condizioni di sicurezza nel trattamento e nella trasmissione delle informazioni di natura personale. alla durata di conservazione dei dati, alle segnalazioni relative a dati di identità usurpati e alla trasmissione di determinati dati ad Interpol.

L'ACC ha visto riconoscere il suo ruolo rilevante da parte degli organi esecutivi di Schengen: ha ricevuto una dotazione finanziaria grazie ad una linea di bilancio autonoma, ha ricevuto con maggiore regolarità le informazioni indispensabili ai fini dell'esercizio dei suoi compiti ed è stata invitata a formulare pareri su diverse materie. Le successive presidenze Schengen (Portogallo, Austria e Belgio) hanno riconosciuto sempre maggiore importanza all'ACC.

In adempimento al suo programma di lavoro, l'ACC ha compiuto nel corso dell'anno passi determinanti ai fini del funzionamento trasparente del sistema e dell'informazione dei cittadini. In occasione della conferenza stampa tenutasi a Lisbona nel mese di aprile 1997, l'ACC ha reso pubblica la sua relazione precedente e l'ha in seguito comunicata alle autorità europee e agli organi Schengen. Le autorità di controllo nazionali ne hanno successivamente informato i rispettivi parlamenti. Questo bilancio delle attività ha beneficiato di diverse pubblicazioni ed è oggi disponibile sui siti Internet delle autorità di controllo nazionali. L'ACC ha inoltre richiamato l'attenzione delle autorità competenti e dell'opinione pubblica per porre in evidenza i problemi di sicurezza derivanti dalla fuga di informazioni verificatasi presso un ufficio SIRENE. Ha altresì deciso di varare, di concerto con le autorità nazionali competenti, una campagna di informazione sui diritti del cittadino.

Nell'ambito dell'evoluzione dei sistemi di informazione di polizia europei (Europol, Eurodac, Sistema d'informazione doganale) e dell'intensificazione delle misure di cooperazione nella lotta alla grande criminalità organizzata, vanno approfonditi i meccanismi di collaborazione tra le autorità di controllo comuni incaricate, nel quadro di tali sistemi di informazione, di salvaguardare i valori fondamentali della libertà e della cittadinanza. L'ACC tenterà di stimolare questa collaborazione avvalendosi, come avvenuto in passato, del sostegno attivo delle autorità di controllo nazionali.

L'integrazione di Schengen nell'Unione europea, prevista dal Trattato di Amsterdam, rappresenterà un plusvalore per la trasparenza di Schengen. Il patrimonio legislativo europeo si arricchirà grazie alle disposizioni della Convenzione di Schengen relative ai diritti in materia di protezione dei dati personali. L'incorporazione dell'acquis di Schengen nell'Unione europea comprenderà necessariamente le principali raccomandazioni dell'ACC nonché il ruolo che questa sarà chiamata a svolgere

L'ACC pianificherà le sue azioni e compierà il massimo sforzo per affermare uno spazio europeo comune di libertà e di sicurezza.

Marzo 1998

Il Presidente JOÃO LABESCAT

Capitolo I

Introduzione

Nella sua prima relazione, l'Autorità di controllo comune ha richiamato il percorso dei cinque Stati firmatari dell'Accordo di Schengen dal 1985 sino alla firma della Convenzione di applicazione del 1990 e, più tardi, alla messa in applicazione di tale Convenzione nel marzo 1995. Ha inoltre illustrato come, nell'arco di questo periodo, ai cinque Stati firmatari si siano aggiunti dieci nuovi Paesi, anch'essi desiderosi di far parte di uno spazio di libera circolazione delle persone [102].

L'ACC ha inoltre descritto le misure compensative previste dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen per conseguire l'obiettivo dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri e, di conseguenza, della creazione di un grande spazio di libera circolazione delle persone all'interno del quale il livello di sicurezza sia almeno pari a quello esistente in precedenza. Tali misure compensative sono brevemente descritte qui di seguito.

Tra le misure compensative all'abolizione dei controlli alle frontiere interne previste dalla Convenzione figura, oltre all'armonizzazione della politica in materia di rilascio dei visti, alla politica comune in materia di determinazione dello Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo, al miglioramento della cooperazione di polizia e giudiziaria, all'intensificazione della lotta al traffico illecito di stupefacenti e all'armonizzazione del livello dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, anche il Sistema di informazione Schengen (SIS).

Si tratta di un sistema che collega i Paesi che applicano la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e consente ai suoi utenti (servizi di polizia, ambasciate, consolati, ...) di disporre in tempo reale di informazioni utili ai fini dell'esercizio dei loro compiti, inserite da qualsiasi Stato che applica la Convenzione.

Tali informazioni riguardano le persone (ricercate per l'arresto ai fini dell'estradizione, non ammissibili, scomparse, oggetto di sorveglianza discreta, ...) o gli oggetti (veicoli, armi, banconote o documenti rubati, sottratti o smarriti). La creazione di questo strumento è stata accompagnata dall'istituzione di un'Autorità di controllo comune per la protezione dei dati di natura personale (ACC) incaricata, in particolare, di vigilare al rispetto delle disposizioni della Convenzione da parte dell'unità di supporto tecnico del SIS (art. 115). L'ACC, composta di due rappresentanti dell'autorità di controllo di ciascuna Parte contraente, si è inoltre vista affidare un ruolo di consulenza e di armonizzazione delle prassi e delle dottrine nazionali.

Dalla messa in applicazione della Convenzione, l'ACC ha avuto molte difficoltà a far riconoscere la propria competenza e la propria indipendenza dagli organi esecutivi di Schengen. Questa situazione è chiaramente illustrata nella prima relazione, nella quale vengono sottolineate, in particolare, le difficoltà

---

[102] Fanno parte dell'ACC: Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Austria. I cinque Stati nordici (Svezia, Finlandia, Danimarca, Norvegia e Islanda) partecipano ai lavori dell'ACC nella qualità di osservatori.

per ottenere un bilancio autonomo e le difficoltà con cui si è imbattuto gruppo di esperti incaricato dall'ACC di effettuare una visita di controllo presso la sezione centrale del SIS (il C.SIS) a Strasburgo.

Nonostante i progressi realizzati, il cammino da percorrere è ancora lungo. La visita di controllo al C.SIS effettuata nel 1996 ha dimostrato un corretto funzionamento globale del sistema ma ha anche posto in evidenza diverse difficoltà, alcune delle quali creano veri e propri problemi in termini di integrità dei dati.

I problemi evidenziati dall'ACC assumono una particolare rilevanza in un momento in cui si assiste ad un aumento del numero di Stati Schengen che applicano la Convenzione passati, alla fine del 1997, da sette a dieci ed al conseguente aumento del volume di dati inseriti nel SIS.

Come tutti i sistemi di informazione di polizia, anche il sistema Schengen è in fase di evoluzione, evoluzione che deve essere accompagnata da un aumento dell'importanza del ruolo delle autorità di controllo indipendenti. L'integrazione di Schengen nell'Unione europea, prevista all'art. 7 del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen del Trattato di Amsterdam, vuol dire maggiore trasparenza e maggiori garanzie per i diritti fondamentali del cittadino. I parlamenti nazionali e gli organi europei svolgeranno un ruolo attivo nel conseguimento di questi obiettivi

Capitolo II

COMPITI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE

Sebbene il suo compito principale consista nel controllo dell'unità di supporto tecnico del SIS, compito che è la sola a poter esercitare (art. 115, 2 comma), all'ACC è altresì attribuito un ruolo di consulenza e di armonizzazione delle prassi e delle dottrine nazionali.

La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ne precisa i compiti nei seguenti articoli.

Articolo 106, 3° comma:

– l'ACC formula un parere in caso di disaccordo tra due Parti contraenti in merito all'esistenza di un errore di diritto o di fatto in una segnalazione. In tal caso, l'ACC deve essere obbligatoriamente adita dalla Parte contraente che non è all'origine della segnalazione.

Articolo 115, 3° comma:

– l'ACC analizza le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere nell'utilizzo del SIS;

– l'ACC esamina i problemi che possono sorgere durante il controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle Parti contraenti;

– l'ACC esamina i problemi che possono porsi nell'esercizio del diritto di accesso al sistema;

– su un piano più generale, l'ACC elabora proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni ai problemi esistenti.

Articolo 115, 4° comma:

– l'ACC elabora relazioni che vengono trasmesse alle autorità alle quali pervengono le relazioni delle autorità di controllo nazionali.

Articolo 118, 2° comma:

– l'ACC viene informata delle misure particolari adottate da ogni Parte contraente per assicurare la protezione dei dati in occasione della loro trasmissione a servizi situati al di fuori del territorio delle Parti contraenti.

Per quanto riguarda gli scambi di informazioni non riguardanti il SIS:

Articolo 126, 3° comma, lettera f):

– l'ACC può, su richiesta delle Parti contraenti, formulare un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione dell'art. 126 relativo al trattamento dei dati trasmessi, al di fuori del SIS, in applicazione della Convenzione.

Articolo 127, 1° comma:

– l'ACC può, alle condizioni e secondo le modalità previste all'art. 126, formulare un parere in caso di trasmissione di dati provenienti da un archivio non automatizzato e di inserimento di dati in un tale archivio.

Capitolo III

I TEMI TRATTATI

Dal mese di marzo 1997 al mese di marzo 1998, l'ACC si è riunita dieci volte in sessione plenaria. Ad eccezione della sessione annuale tenutasi a Lisbona in aprile 1997, alla quale ha preso parte il Presidente del Comitato esecutivo, tutte le riunioni si sono svolte a Bruxelles. Oltre alle riunioni plenarie, l'ACC ha organizzato tre riunioni in cerchia ristretta destinate a preparare i progetti di «Parere» su problemi specifici. L'Autorità, rappresentata da alcuni dei suoi membri, ha inoltre incontrato in tre occasioni i rappresentanti del Ministero dell'Interno francese, responsabile dell'unità di supporto tecnico del C.SIS. Ad uno di questi incontri ha preso parte anche la Troika Schengen per fare il punto, in particolare, sull'applicazione delle raccomandazioni formulate dall'ACC dopo la visita di controllo al C.SIS.

Va sottolineato che, in conformità della decisione presa dall'ACC il 10 e l'11 febbraio 1997 a Strasburgo, dalla riunione del 7 marzo 1997 partecipano ai lavori nella qualità di osservatori anche i rappresentanti di Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia ed Islanda.

Nel corso delle varie riunioni sono state affrontate le seguenti tematiche:

Pareri dell'ACC

L'ACC ha adottato una serie di pareri relativi a temi specifici (v. Capitolo IV).

Composizione dell'ACC

L'ACC ha preso atto dell'esistenza delle leggi italiana e greca che disciplinano la protezione dei dati di natura personale. Si trattava infatti di una delle condizioni preliminari per il caricamento dei dati personali nel SIS (art. 117) e, di conseguenza, per la messa in applicazione della Convenzione in questi Stati membri. L'ACC ha adattato il proprio regolamento interno [103)] al fine di poter attribuire lo status di membri dell'ACC ai rappresentanti delle autorità di controllo nazionali degli Stati che hanno aderito alla Convenzione dal momento in cui,

---

[103)] Il documento è allegato alla presente relazione.

avendo soddisfatto tutte le altre condizioni, la Convenzione viene messa in applicazione nei loro Paesi. In virtù di questo criterio, i rappresentanti delle autorità di controllo di Italia, Grecia ed Austria si sono visti riconoscere lo status di membri a pieno titolo dell'ACC in occasione della riunione del 12 dicembre 1997.

Linea di bilancio autonoma per l'ACC

Al termine di lunghe discussioni di principio, le autorità Schengen hanno approvato il bilancio dell'ACC per il 1997. La versione approvata dal Comitato esecutivo il 25 aprile 1997 è stata successivamente adattata a seguito dell'aumento del numero di Paesi partecipanti alle riunioni. Il bilancio attribuito all'ACC per il 1997 ammonta a 2.839.950 BEF. Il 12 dicembre 1997 l'ACC ha proceduto alla chiusura dei conti 1997 dalla quale risulta un saldo attivo di 992.179 BEF. Le spese sostenute durante l'anno riguardavano la realizzazione dell'opuscolo sul diritto di accesso, l'elaborazione, la traduzione e la stampa della prima relazione di attività, l'organizzazione della sessione annuale a Lisbona e l'acquisto di materiale. Il bilancio del 1998 elaborato tenendo conto delle spese sostenute nel 1997 e del programma di attività del 1998, ammonta a 3.239.950 BEF ed è stato approvato dal Gruppo centrale il 23 febbraio 1998.

Controllo del C.SIS

La versione definitiva della relazione tecnica riservata sulla visita di controllo al C.SIS, contenente le reazioni del Ministero dell'Interno francese, è stata approvata. La versione provvisoria della relazione era stata comunicata al Presidente del Gruppo centrale nel dicembre 1996, mentre la versione definitiva è stata sottoposta il 22 aprile 1997 al Presidente del Comitato esecutivo e al Presidente del Gruppo centrale perché provvedessero alla sua diffusione ai gruppi tecnici competenti. Questi sono stati incaricati di verificare la possibilità di implementare le raccomandazioni formulate dall'ACC per aumentare il livello di sicurezza del sistema. Le prime risposte sono state presentate il 4 marzo 1998, in occasione di una riunione del Gruppo centrale appositamente dedicata al SIS, alla quale ha preso parte una delegazione dell'ACC. Questa esaminerà le risposte in occasione delle sue future riunioni.

Relazione di attività

L'ACC ha elaborato la sua prima relazione di attività. Il primo progetto risale al 7 marzo mentre la versione definitiva è stata approvata il 27 marzo 1997. La struttura della seconda relazione è stata concordata il 3 febbraio 1998. Il progetto di testo è stato sottoposto a discussione il 25 febbraio nel quadro di un comitato di redazione ristretto e successivamente approvato in sessione plenaria il 6 marzo 1998.

Conferenza stampa dell'ACC

L'ACC ha organizzato una sessione annuale il 22 e il 23 aprile 1997 a Lisbona. La relazione di attività è stata presentata al Presidente del Gruppo centrale e ai giornalisti che hanno assistito alla conferenza stampa.

A questa hanno preso parte numerosi giornalisti della televisione, della radio, dei principali quotidiani e delle agenzie di stampa portoghesi nonché giornalisti stranieri, in particolare delle agenzie di stampa spagnola (EFE) e britannica (Reuters). La riunione e la presentazione della relazione dell'ACC hanno beneficiato di grande eco nella stampa e di articoli in diversi periodici.